

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere Rel.

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. MIMMO Giovanni - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 499-2022

proposto da:

....., rappresentata e difesa dall'avvocato

ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

controricorrente

avverso la sentenza n. 2628/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 3838/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di volta a conseguire il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza 1/12/2014, contestato da INPS a causa della perdurante residenza nella casa coniugale, escludente una reale separazione, e della rinuncia all'assegno di mantenimento resa in sede di accordo di separazione coniugale, espressiva di uno stato di bisogno volontariamente causato.

La Corte territoriale, premesso che la ricorrente, dopo il primo rigetto della domanda amministrativa del 2014, aveva presentato una nuova domanda accolta nel 2018 sulla quale il Tribunale aveva ritenuto di estendere l'efficacia della provvidenza a decorrere dal dicembre 2014 per essere stata fornita la prova che la richiedente fosse priva di redditi almeno da questa annualità e che la coabitazione con il coniuge - perdurante dopo la formale separazione consensuale e fino al 2018- non fosse sintomatica di riconciliazione, non dovendo essere accertata la sussistenza di uno stato di bisogno non rimediabile, ha accolto l'appello di INPS ritenendo di poter presumere che fino alla non contestata coabitazione con il marito questi abbia provveduto al sostentamento della priva di fonti di reddito; e non aveva rilievo la circostanza che la coabitazione, cessata con variazione di residenza dal marzo 2018, non sia sintomatica di riconciliazione fra i coniugi poiché ciò che rileva è se l'uno abbia provveduto al sostentamento dell'altra, non già se la coabitazione integri il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale. In mancanza di prove di segno contrario, la Corte territoriale ha quindi

concluso che fino a quando i coniugi, ancorché separati, hanno continuato a coabitare, il marito abbia provveduto a sostenere economicamente la moglie, e tale circostanza era assorbente rispetto all'altro motivo di appello con il quale INPS aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondata la domanda della ricorrente pur avendo costei volontariamente rinunciato, in sede di separazione, all'assegno di mantenimento.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo; INPS resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 27 marzo 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L.335/1995, art. 38 Cost., art. 156 c.c., art. 433 e ss. c.c., art. 5 L.898/70 mod. da L. n.74/1987, per avere ritenuto la Corte d'Appello che fino a quando i due coniugi hanno continuato a coabitare il marito abbia continuato a provvedere al sostentamento della richiedente, con conseguente insussistenza del requisito reddituale richiesto ex art. 3 comma 6 L. 335/95 ai fini della concessione dell'assegno sociale. La misura di natura assistenziale è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere e va escluso che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato di bisogno, potendo tale situazione discendere da varie situazioni e ragioni di scelta avulse dalle condizioni reddituali. Nel caso di specie, poi, ricorrevano i requisiti di legge, età anagrafica e reddito inferiore al limite legale, quest'ultimo risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 29/3/2019; e ripercorrendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, la ricorrente ritiene che le condizioni di separazione non siano indicative della assenza dello stato di bisogno, ed anzi emergeva che il marito percepiva 800 Euro mensili ed aveva lasciato alla moglie la casa coniugale di proprietà, né risulta che la ricorrente avesse titolarità di beni immobili o percepisse redditi occulti. Considerato che in base alla legge 335/95 conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, conclude per l'affermazione del diritto all'assegno sociale, avendo la ricorrente fornito idonea prova circa il possesso di redditi inferiori al limite di legge.

2. Nel controricorso l'INPS eccepisce l'inammissibilità del ricorso mancando la specifica attinenza al decisum delle censure svolte. Rileva l'istituto che la ricorrente, nel far leva sulla pronuncia della Suprema Corte n.14513/2020 secondo la quale la rinuncia all'assegno di mantenimento non è indice di autosufficienza, reintroduce censure di merito; ma non v'era prova rigorosa dello stato di bisogno, ed invece v'era stata coabitazione fino al 2018 e la parte non aveva provato l'incapienza del coniuge obbligato; in tali casi l'onere della prova resta a carico di chi chiede la prestazione, e l'accertamento di merito aveva dimostrato la mancanza di uno stato di bisogno, incompatibile con entrate patrimoniali attuali o concretamente possibili. Ritene, infine, che il caso sia sovrapponibile a quanto statuito con ord. della Corte Cass. n.14512/2020.

3. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

4. Preliminarmente si osserva che la controversia ha ad oggetto l'estensione dell'assegno sociale per il periodo antecedente a quello di decorrenza amministrativa dal marzo 2018, già riconosciuto dall'INPS, ossia per il periodo in cui i coniugi, in separazione personale, hanno coabitato nella casa coniugale dal dicembre 2014 e fino al trasferimento di residenza del marito della ricorrente. La questione centrale è se, avendo la ricorrente rinunciato all'assegno di mantenimento, versi in stato di bisogno in costanza di coabitazione con il coniuge separato, e se, in presenza di tale condizione, si possa presumere il sostentamento economico a cura dell'altro coniuge con superamento dello stato di bisogno.

5. Il perimetro normativo è ben definito: l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della L. n. 335/1995 è una prestazione in denaro che l'INPS eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore a sessantacinque anni (dal 1 gennaio 2019, superiore a sessantasette anni) che versano in disagiate condizioni economiche, in quanto sono sprovvisti di reddito o lo percepiscono in misura inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla legge nell'ammontare massimo dello stesso assegno in oggetto.

5.1 - Nell'interpretazione di questa Corte, rileva, come unico requisito, lo "stato di bisogno effettivo" del titolare, desunto dalla "condizione oggettiva" dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. In questa prospettiva, la Corte ha chiarito che non "assume rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. nr. 24954/2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. nr. 21573/2023. In precedenza, Cass. nr. 14513/2020).

5.2 - Ciò non esclude che il giudice di merito, ai fini dell'accertamento di sussistenza del requisito in questione, possa prendere in considerazione altri elementi di giudizio, come il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma quali indicatori che, globalmente considerati, dimostrano la sussistenza di un reddito personale superiore a quello massimo (in motivazione, v. Cass. 13577/2013).

6. La Corte di appello ha pronunciato nel rispetto e non in violazione di tali principi. In particolare, i giudici territoriali, hanno valorizzato tre circostanze: la perdurante residenza del marito nella casa coniugale, la produzione di un sia pur modesto reddito (800 Euro mensili) del marito, e la coabitazione quale condizione di presunto sostentamento economico della moglie convivente priva di fonti reddituali. Da un lato, la coabitazione con l'unico percettore di reddito lascia presumere che il coniuge impossidente ne fruisca e che dunque il primo fornisca i mezzi di sostentamento all'altro. Parallelamente, la rinuncia all'assegno di mantenimento non equivale ad autosufficienza economica, ancorché non incolpevole (v. cass.14513/20 e ss. 23341/25, 33316/25); trattasi quindi di un elemento presuntivo contrario a quanto desunto dalla coabitazione, quale condizione presuntiva dell'altrui mantenimento, e ciò non rafforza

bensi indebolisce l'inferenza logica della mancanza di redditi e dello stato di bisogno a cui abbia sopperito la coabitazione, almeno finché questa perduri.

7. I giudici di merito hanno, quindi, valutato liberamente e criticamente tutti gli elementi di causa e hanno escluso il requisito reddituale necessario per beneficiare dell'assegno.

7.1 - Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. 14513/2020).

7.2 - Lo stato di bisogno effettivo richiede, pertanto, un accertamento di fatto che non si ferma alla sola insussistenza di redditi, ancorché fiscalmente esenti, ma richiede un'analisi di vari elementi che il giudice prende in considerazione nell'ambito di un accertamento di fatto che non si basa sulla sola certificazione reddituale ma che può svolgersi anche su altri dati, presuntivi e documentali; ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui sono stati valorizzati la perdurante residenza nella casa coniugale, che, lungi dall'essere sintomo di riconciliazione fra i coniugi separati, rafforza la presunzione di condivisione di risorse per il sostentamento del soggetto economicamente più debole, e, quindi, di superamento dello stato di bisogno "effettivo".

7.2 - Così come prospettata, l'analisi fattuale compiuta dal giudice di merito non solo non è censurabile in sede di legittimità, onde evitare una rinnovazione di istruttoria o di interpretazione di atti e documenti forniti in giudizio, ma neppure è censurabile come violazione di legge per la normativa sulle condizioni reddituali di cui resta indimostrata la non autosufficienza.

8. Speculare è invece la opposta soluzione a cui in sede amministrativa INPS è pervenuto, riconoscendo, una volta cessata la coabitazione, il diritto all'assegno sociale, riespandendosi la verifica della condizione di non autosufficienza economica sulla sola rinuncia all'assegno di mantenimento.

9. L'impugnata pronuncia, che non si è discostata dai suesposti principi, va pertanto confermata con rigetto del ricorso.

10. Nulla si dispone per le spese processuali in presenza di dichiarazione esentativa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Avuto riguardo all'esito del giudizio sussistono i presupposti processuali di cui all'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 27 marzo 2026.

Il Presidente

Gabriella Marchese